

Legge ordinaria del Parlamento n° 179 del 16/06/1997

Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
[....].

Art. 2.

1. L'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, e' sostituito dal seguente:
[....].

Art. 3.

1. L'articolo 6 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, e' sostituito dal seguente:
[....].
2. Sono abrogati gli articoli 7, 8 e 9 della legge 28 dicembre 1993, n. 549.

Art. 4.

1. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
[....].

Art. 5.

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, e' sostituito dal seguente:
[....].
2. Il comma 4 dell'articolo 12 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, e' sostituito dal seguente:
[....].

Art. 6.

1. Sono autorizzati, con decorrenza dall'anno 1997, la continuazione delle spese relative alle attivita' nazionali previste dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549, e successive modificazioni, riguardanti le misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, nonche' il finanziamento per la partecipazione ai comitati e gruppi di lavoro e l'apporto del contributo italiano per finanziare le spese amministrative del Segretariato, previsti dal protocollo alla convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonosfera, adottato a Montreal il 16 settembre 1987 e reso esecutivo con legge 23 agosto 1988, n. 393.
2. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 1997, la continuazione delle spese connesse alle attivita' previste dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992 e resa esecutiva con legge 15 gennaio 1994, n. 65.
3. All'onere derivante dalla applicazione dei commi 1 e 2, valutato rispettivamente in lire 1.480 milioni annue ed in lire 1.800 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge 10 febbraio 1996, n. 56, 12 aprile 1996, n. 193, 11 giugno 1996, n. 315, 2 agosto 1996, n. 411, e 4 ottobre 1996, n. 520.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

pubblicato/a su : **Gazzetta Ufficiale Italiana n° 145 del 24/06/1997**